

dossier

XIX Legislatura

10 settembre 2024

Scambio di informazioni tra le autorità di contrasto della criminalità e del terrorismo degli Stati membri (direttiva (UE) 2023/977)

Atto del Governo n. 186

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 337



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it – ✕ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Atto del Governo n. 186

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>).....	5
▪ Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	8
▪ Articolo 3 (<i>Principi sullo scambio di informazioni</i>)	11
▪ Articolo 4 (<i>Richieste di informazioni ai punti di contatto unici</i>).....	12
▪ Articolo 5 (<i>Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici</i>)	14
▪ Articolo 6 (<i>Rigetto delle richieste di informazioni</i>)	15
▪ Articolo 7 (<i>Comunicazione di informazioni di propria iniziativa</i>).....	18
▪ Articolo 8 (<i>Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti</i>)	20
▪ Articolo 9 (<i>Scambio informativo con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo</i>)	21
▪ Articolo 10 (<i>Autorizzazione giudiziaria</i>).....	22
▪ Articolo 11 (<i>Disposizioni in materia di tutela dei dati personali</i>).....	23
▪ Articolo 12 (<i>Elenco delle lingue</i>)	25
▪ Articolo 13 (<i>Trasmissione delle informazioni a Europol</i>)	26
▪ Articolo 14 (<i>Canale di comunicazione sicura</i>)	29
▪ Articolo 15 (<i>Compiti del punto di contatto unico</i>)	31
▪ Articolo 16 (<i>Sistema di gestione dei casi</i>).....	34
▪ Articolo 17 (<i>Statistiche</i>)	38
▪ Articolo 18 (<i>Autorità nazionale di controllo</i>)	40
▪ Articolo 19 (<i>Clausola di neutralità finanziaria</i>)	41
▪ Articolo 20 (<i>Abrogazioni</i>)	42

Schede di lettura

Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

L'**articolo 1** individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento nell'attuazione della **direttiva (UE) 2023/977** e nella conseguente armonizzazione delle norme interne relative al rafforzamento della cooperazione per lo scambio di informazioni tra autorità nazionali di contrasto della criminalità e del terrorismo degli Stati membri.

Ai sensi del **comma 1**, il provvedimento in commento dispone l'attuazione nell'ordinamento interno della [direttiva \(UE\) 2023/977](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di dati tra le autorità di contrasto della criminalità e del terrorismo degli Stati membri e diretta al miglioramento in termini di efficacia ed efficienza della collaborazione tra queste per rafforzare la prevenzione e l'individuazione dei reati e delle relative indagini in materia. A tal fine, il provvedimento stabilisce le norme di armonizzazione in attuazione della [legge di delegazione europea 2022-2023, legge 21 febbraio 2024, n. 15](#) (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea). In particolare lo schema di decreto mira a recepire una delle direttive contenute nell'**Allegato A** alla legge di delegazione.

Si ricorda che il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 consta di **19 articoli**, divisi in tre Capi.

L'annesso Allegato A che originariamente elencava 10 direttive da recepire con decreto legislativo, a seguito dell'esame in sede referente, ne contiene 7 tra cui la **direttiva (UE) 2023/977**. Si segnala che per quest'ultima non sono stati stabiliti dalla legge di delegazione europea principi e criteri direttivi specifici ai sensi dell'**articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012** (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

La **direttiva (UE) 2023/977** abroga, a decorrere dal **12 dicembre 2024**, la [decisione quadro 2006/960/GAI](#) che aveva introdotto un modello semplificato per lo scambio di informazioni e *intelligence* in ambito europeo. Tuttavia, alla luce di una scarsa applicazione tra gli Stati membri, tale sistema è stato ritenuto inadeguato e non sufficientemente rapido dall'Unione Europea che è intervenuta, di conseguenza, emanando la direttiva di cui sopra¹.

¹ Si segnala che la materia era già disciplinata già dalla convenzione di applicazione dell'[Accordo di Schengen del 14 giugno 1985](#), adottata il 14 giugno 1990, in particolare gli

In particolare, tale direttiva, che si compone di **24 articoli** suddivisi in 6 capi, interviene sulla base del principio di sussidiarietà, fornendo agli Stati membri indicazioni al fine di armonizzare il proprio quadro normativo per stabilire uno spazio di regole comuni.

Nel Capo I (artt. da 1 a 3), sono contenute le **disposizioni generali** e viene definito l'oggetto individuato nello stabilire norme armonizzate per lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto al crimine dei vari Stati membri, in particolare quelle riguardanti l'istituzione e l'organizzazione dei punti di contatto (per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda relativa all'articolo 2) il canale di comunicazione e le modalità di inoltro delle richieste.

Il Capo II (artt. da 4 a 6) disciplina lo **scambio di informazioni attraverso i punti di contatto unici** con particolare riferimento alle caratteristiche delle informazioni e agli elementi definiti necessari nell'inoltro delle richieste.

Il Capo III (artt. 7 e 8) disciplina **altri tipi di scambi di informazioni**, ovvero la **comunicazione di informazioni di propria iniziativa** (art. 7) e lo **scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente dal punto di contatto alle autorità di contrasto competenti** (art. 8).

Il Capo IV (artt. da 9 a 13) detta norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni riferite, in particolare: ai casi in cui il diritto nazionale prevede autorizzazioni giudiziarie per lo scambio di informazioni; ai requisiti di esattezza e completezza dei dati personali comunicati; all'elenco di lingue da fornire per lo scambio di informazioni; ai contatti con Europol nell'ambito degli obiettivi stabiliti all'**articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794**.

Il Capo V (art. da 14 a 17) concerne l'istituzione e l'organizzazione del **punto di contatto unico** per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. In particolare, è disciplinato che questi ultimi debbano essere **operativi 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno**, avere accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le loro autorità di contrasto competenti e disporre del personale e degli strumenti necessari a far fronte ai **compiti** relativi alla gestione delle richieste. Inoltre, viene stabilito che il personale del punto di contatto unico deve provenire dalle autorità di contrasto competenti. La direttiva fornisce indicazioni sul sistema di gestione delle richieste e incoraggia la collaborazione tra i punti di contatto degli Stati membri.

Infine, il Capo VI (artt. da 18 a 24) detta le **disposizioni finali**, in cui sono comprese una serie di norme riguardanti le statistiche e le relazioni che la Commissione europea deve presentare annualmente sul grado di attuazione della direttiva.

Il comma 2, recependo integralmente quanto disposto dall'**articolo 1, paragrafo 2, della direttiva**, stabilisce che il provvedimento non si applica agli scambi di informazione inerenti a reati per la cui prevenzione ed individuazione vi siano già specifici atti giuridici dell'Unione Europea.

articoli 39 e 46. La decisione quadro 2006/960/GAI ha parzialmente sostituito tali disposizioni fornendo un modello unico e semplificato per gli Stati membri.

Il **comma 3** introduce un ulteriore restringimento all'ambito di applicazione del provvedimento escludendo gli organismi di cui **agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della [legge 3 agosto 2007, n. 124](#)** (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica.

In particolare, si tratta:

- del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);
- dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE);
- dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI);
- del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS).

Articolo 2 **(Definizioni)**

■ L'**articolo 2** reca le definizioni rilevanti per il provvedimento.

Il **comma 1** definisce:

- **autorità di contrasto competenti** le forze di polizia così come individuate dall'[articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121](#) (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) ovvero la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza nel rispetto di quanto disposto dall'**articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2023/977** che inquadra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri nelle forze di polizia, nei servizi doganali o nelle altre autorità degli Stati membri o di paesi associati Schengen competenti, ai sensi del diritto nazionale, ad individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali e ad adottare misure coercitive (**lettera a**);
- **autorità di contrasto designate**, recependo l'**articolo 2, punto 2), della direttiva**, le autorità di contrasto competenti presenti nell'elenco compilato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, e presentate alla Commissione europea secondo quanto disposto dall'**articolo 4, comma 1** (alla cui scheda si rimanda per approfondimenti); tali autorità sono autorizzate a presentare richieste di informazioni ai **punti di contatto unici** (v. *infra*) di altri Stati membri purché conformi ai requisiti individuati dai **commi 2 e 6 dell'articolo 4** (alle cui schede si rimanda per approfondimenti) (**lettera b**);
- **autorità di un altro Stato membro**, ai sensi dell'**articolo 2, punto 1), della direttiva**, le forze di polizia, i servizi doganali o altre autorità degli Stati membri o di paesi associati Schengen competenti, ai sensi del diritto nazionale, ad individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali e ad adottare misure coercitive (**lettera c**);
- **direttiva**, la **direttiva (UE) 2023/977** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 (**lettera d**);
- **reati gravi**, recependo quanto disposto dall'**articolo 2, punto 3) della direttiva**, i reati che possono essere oggetto di un mandato di arresto europeo e di cui l'Europol è competente; si tratta, in

particolare, sia di quelli di cui all'**articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI** (recepita con la **legge del 22 aprile 2005, n. 69**), relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri alla quale la stessa direttiva rinvia, che di quelli di cui all'**articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/794** che istituisce l'Europol (**lettera e**);

- **informazioni** tutti quei contenuti relativi ad una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze rientranti nelle competenze dell'autorità di contrasto ai fini di prevenzione, individuazione dei reati o delle relative indagini incluse le informazioni di polizia di natura penale (**lettera f**); il provvedimento, accogliendo quanto disciplinato nei **paragrafi 4-7 della direttiva**, definisce in particolare le «**informazioni disponibili**» (**lettera g**)), distinguendo quelle «**direttamente accessibili**» (**lettera h**)) cioè contenute in una banca dati cui il punto di contatto o l'autorità competente abbia libero accesso, e «**informazioni indirettamente accessibili**» (**lettera i**)), ovvero quelle che possono essere acquisite da altre autorità pubbliche o parti private stabilite nel medesimo Stato membro, conformemente al diritto nazionale e senza l'adozione di misure coercitive;
- **dati personali** quelli definiti, riprendendo l'**articolo 2, punto 8), della direttiva**, attraverso il rinvio **all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680**; si tratta, in particolare, di qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, con riferimento al nome, ad un numero di identificazione, a dati relativi all'ubicazione, ad un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica (**lettera l**));
- **mezzi coercitivi** le attività di investigazione e di ricerca e di acquisizione di fonti o elementi di prova disposte dall'autorità giudiziaria o svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa nell'ambito del procedimento penale; sono, altresì, mezzi di coercizione i provvedimenti e gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria o da altre autorità competenti necessari per l'ottenimento di dati altrimenti non acquisibili (**lettera m**));
- **punto di contatto nazionale**, individuandolo nell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nel rispetto dell'**articolo 14 della direttiva (lettera n)**).

A norma di quest'ultimo il punto di contatto unico costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni e deve essere attrezzato e abilitato, in particolare, a: ricevere, valutare e a sua volta inoltrare le

richieste di informazioni conformemente presentate; coordinare l'analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri; comunicare o inviare richieste informazioni agli altri Stati membri nelle modalità indicate dalla direttiva stessa; coordinare l'analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri e coordinare il trattamento delle informazioni.

Si segnala che nel Servizio per la cooperazione di polizia della Direzione Centrale della polizia criminale è attiva la **Sala Operativa internazionale (S.O.I.)** che funge da punto di contatto nazionale ai sensi dell'**articolo 14, paragrafo 3**, della direttiva europea. La S.O.I. svolge già il ruolo di punto di contatto ai sensi del [decreto legislativo del 23 aprile 2015, n. 54](#) che recepiva l'abrogata [decisione quadro 2006/960/GAI](#).

Il provvedimento definisce, infine, il **punto di contatto dello Stato membro (lettera o)** come l'articolazione individuata dagli altri Stati membri ai sensi del sopracitato **articolo 14 della direttiva**.

Articolo 3 (Principi sullo scambio di informazioni)

L'articolo 3 recepisce integralmente l'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/977 che definisce i principi relativi allo scambio di informazioni.

A norma del comma 1, per tutti gli scambi di informazione deve essere assicurato il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 3 della [direttiva \(UE\) 2023/977](#).

Si tratta, in particolare, del:

- a) **principio di disponibilità** per il quale le informazioni c.d. disponibili - ovvero sia quelle direttamente accessibili, se il punto di contatto o l'autorità competente può avere libero accesso, sia quelle indirettamente accessibili, qualora possano essere acquisite tramite richiesta ad altre autorità pubbliche o parti private (per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda relativa all'articolo 2) - possono essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità competenti degli altri Stati membri;
- b) **principio dell'accesso equivalente** secondo il quale le condizioni per la trasmissione e la comunicazione di informazioni tramite punto di contatto unico o autorità competenti di altri Stati membri devono essere equivalenti a quelle applicabili all'interno di ciascuno Stato;
- c) **principio di riservatezza** che impone venga offerto un livello di riservatezza analogo a quello previsto dal diritto nazionale dello Stato membro che comunica alcune informazioni contrassegnate come riservate ad un altro Stato membro che le protegge conformemente al proprio diritto nazionale;
- d) **principio della proprietà dei dati** secondo il quale le informazioni ottenute da uno Stato membro o da un paese terzo possono essere comunicate ad un altro Stato membro o a Europol solo con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che le ha comunicate inizialmente e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo;
- e) **principio dell'affidabilità dei dati** che implica, informato lo Stato destinatario, la cancellazione, la rettifica, o la limitazione del trattamento dei dati risultati inesatti, incompleti o non più aggiornati.

Articolo 4 *(Richieste di informazioni ai punti di contatto unici)*

L'**articolo 4**, che recepisce esattamente l'articolo 4 della direttiva, definisce i **requisiti** delle richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro, nonché i **criteri che disciplinano una richiesta di informazioni urgente**. Si prevede, inoltre, che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno curi la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle Autorità di contrasto designate per la richiesta di informazioni.

In particolare, il **comma 1** attribuisce al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sentiti il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, il compito di presentare alla Commissione europea e aggiornare periodicamente un **elenco delle autorità di contrasto designate**. Tali autorità, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, sono tenute ad inviarne contemporaneamente copia al punto di contatto unico nazionale. Sono esonerate dal contestuale invio al punto di contatto nazionale, nei casi previsti dal **comma 2**, ossia qualora l'invio comprometta uno o più dei seguenti casi:

- a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
- b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
- c) la sicurezza di una persona.

Le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro devono essere conformi ai **requisiti** stabiliti ai successivi commi da 3 a 6.

In particolare, ai sensi del **comma 3**, le informazioni richieste devono risultare necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo di prevenzione e individuazione del reato e delle relative indagini, nonché deve trattarsi di informazioni a disposizione di tale altro Stato membro.

In sede di richiesta, occorre precisare se vi sia urgenza oppure no e, nel primo caso, è necessario chiarire i termini dell'urgenza. Secondo le disposizioni del **comma 4**, le **richieste di informazioni** sono considerate

urgenti se vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o più delle categorie seguenti:

a) siano **essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica** di uno Stato membro;

b) siano **necessarie per prevenire un'imminente minaccia alla vita o all'integrità fisica di una persona**;

c) siano **necessarie** per adottare una decisione che potrebbe comportare il **mantenimento di misure restrittive** che equivalgono alla privazione della libertà;

d) vi sia un **rischio imminente di perdere rilevanza** se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l'individuazione dei reati o le relative indagini.

In conformità alla direttiva, ai sensi del **comma 5**, le richieste di informazioni devono contenere almeno i seguenti **elementi**, al fine di consentirne un trattamento rapido e adeguato:

a) una specifica delle informazioni richieste il più dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze;

b) una descrizione della finalità per cui sono richieste le informazioni, ivi inclusa una descrizione dei fatti e l'indicazione del reato base;

c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta;

d) una spiegazione del legame tra la finalità della richiesta e la persona fisica o giuridica o entità a cui le informazioni si riferiscono;

e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente;

f) le restrizioni sull'utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui è stata presentata.

Da ultimo, ai sensi del **comma 6**, le richieste di informazioni devono essere presentate in una delle lingue incluse nell'elenco compilato dallo Stato membro del punto di contatto unico a cui sono inviate (si v. al riguardo la scheda di lettura dell'articolo 12).

Articolo 5

(Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici)

L'**articolo 5** disciplina la risposta del punto di contatto unico nazionale destinatario della richiesta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 della Direttiva. I tempi di risposta variano da otto ore a sette giorni, a seconda del tipo di richiesta, con possibilità di derogare a tali termini in caso di necessità di un'autorizzazione giudiziaria secondo il diritto nazionale.

In dettaglio, il **comma 1** indica i termini entro i quali il punto di contatto unico nazionale è tenuto a comunicare la risposta, che sono, a seconda dei casi:

a) **otto ore** in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili;

b) **tre giorni** di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili;

c) **sette giorni** di calendario per tutte le altre richieste.

I termini decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni.

Il punto di contatto unico nazionale è autorizzato a superare i termini di cui al comma 1 solo nei casi in cui la comunicazione delle informazioni deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità giudiziaria (**comma 2**). Del ritardo, specificandone durata e motivazioni, deve essere data immediata comunicazione all'autorità richiedente.

La risposta deve essere fornita nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni. Contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorità di contrasto designata da un altro Stato membro, il punto di contatto unico nazionale trasmette una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente (**comma 3**). Si è esonerati da questo obbligo di invio contestuale qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi (**comma 4**):

a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;

b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;

c) la sicurezza di una persona.

Articolo 6 (Rigetto delle richieste di informazioni)

L'**articolo 6** individua tutti i casi in cui l'autorità nazionale può rifiutare la comunicazione delle informazioni richieste da un altro Stato, rigettando la richiesta, secondo le indicazioni dell'articolo 6 della Direttiva. Tra essi, rientrano l'indisponibilità dell'informazione richiesta, l'incompletezza dei requisiti e la mancata autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, qualora prevista. Il rigetto è consentito anche in presenza di motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione sia contraria alla sicurezza nazionale, o in caso di possibile compromissione di un'indagine penale in corso o di un'operazione di *intelligence* criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale o di danneggiamento di interessi di una persona giuridica.

Sono, inoltre, motivo di rigetto le richieste relative a reati con pena della reclusione non superiore ad un anno e quelle relative a una questione che non costituisca reato.

In particolare, ai sensi del **comma 1**, il rigetto della richiesta di informazioni è ammesso quando:

- a) le **informazioni richieste non sono a disposizione** del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto competenti;
- b) la richiesta di informazioni **non soddisfa i requisiti** definiti ai sensi dell'articolo 4;
- c) l'autorità giudiziaria **non ha concesso l'autorizzazione** a comunicare le informazioni, ove prevista;
- d) le informazioni richieste costituiscono **dati personali diversi** da quelli che rientrano nelle categorie, che ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello schema possono essere comunicati negli scambi di informazioni. *Sotto il profilo della formulazione del testo, andrebbe corretto l'erroneo riferimento alla "lettera b" dell'articolo 11, in luogo del comma 2;*

In particolare, il **comma 2** del richiamato articolo 11 stabilisce che, quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto devono verificare che le categorie di **dati personali** forniti per categoria di interessato rimangano circoscritte a quelle elencate nella [sezione B dell'allegato II del regolamento \(UE\) 2016/794](#), che contiene un **elenco dei dati personali che possono essere raccolti e trattati** ai fini delle analisi strategiche o tematiche, delle analisi operative o della facilitazione dello **scambio di informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali**.

e) le informazioni richieste sono risultate **inesatte, incomplete o non più aggiornate** e che in ragione di ciò, non possono essere comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680;

La citata disposizione della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati personali prevede che gli Stati membri dispongano affinché le autorità competenti adottino tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine, ciascuna autorità competente verifica, per quanto possibile, la qualità dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Per quanto possibile, tutte le trasmissioni di dati personali sono corredate delle informazioni necessarie che consentono all'autorità competente ricevente di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali, e la misura in cui essi sono aggiornati.

f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste:

- sia **contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale** o li danneggi. Rispetto alla direttiva, in sede di recepimento lo schema precisa che il danneggiamento si verifica quando le **informazioni sono coperte dal segreto di Stato** ovvero, sebbene su di esse non sia stato apposto il segreto di Stato, la comunicazione di tali informazioni sia idonea a recare danno alla sicurezza della Repubblica;
- possa **pregiudicare l'esito di un'indagine penale** in corso oppure **mettere in pericolo la sicurezza di una persona**; rispetto a queste due fattispecie considerate dalla direttiva, lo schema in esame ne aggiunge una ulteriore per cui la richiesta può essere rigetta anche ove possa **pregiudicare l'esito di un'operazione di intelligence criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale**, nella quale l'autorità competente ha facoltà di raccogliere, elaborare e analizzare informazioni su reati o attività criminali al fine di stabilire se sono stati commessi o possono essere commessi in futuro atti criminali concreti, anche quando si tratti di atti non coperti dal segreto relativo allo svolgimento delle indagini penali ai sensi degli articoli 329 e 391-*quinquies* c.p.p.:
- **danneggi indebitamente gli interessi** tutelati di una persona giuridica. Nel prevedere tale ipotesi di discosta parzialmente dalla direttiva (articolo 6, co. 1, lett. iii) che fa riferimento ad 'importanti' interessi della persona giuridica di cui si tratti;

g) la richiesta **riguardi un reato per il quale è prevista la pena della reclusione o dell'arresto non superiore ad un anno**, ovvero una questione che **non costituisce reato**;

h) le **informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo** che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni.

Un eventuale rifiuto a comunicare le informazioni richieste cui si riferiscono i motivi ora indicati non esime l'autorità nazionale dall'obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformità della direttiva.

I motivi del rigetto vanno comunicati allo Stato richiedente entro i termini già esaminati all'articolo 5 (**comma 2**), ed eventuali chiarimenti o precisazioni devono essere richiesti a quest'ultimo prima che la richiesta sia respinta (**comma 3**). La richiesta di chiarimenti o di precisazioni sospende i termini fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti.

Da ultimo, il **comma 4** prevede che il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni, nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta.

Articolo 7 ***(Comunicazione di informazioni di propria iniziativa)***

L'**articolo 7** disciplina la **comunicazione di informazioni di propria iniziativa** da parte degli Stati, tramite il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti (o direttamente da parte dei punti di contatto e delle autorità competenti) quando abbiano motivo di ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini.

L'**articolo 7, dando attuazione all'articolo 7 della direttiva**, disciplina la modalità di scambio di informazioni consistente nella comunicazione di informazioni di propria iniziativa.

L'articolo 7 della direttiva disciplina la **comunicazione di informazioni di propria iniziativa** (art. 7) da parte degli Stati, tramite il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti (o direttamente da parte dei punti di contatto e delle autorità competenti) quando abbiano motivo di ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini (vedi *amplius supra*).

Più nel dettaglio, il **comma 1** prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti possano comunicare di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista. Tale facoltà è esclusa nell'ipotesi in cui le suindicate informazioni formano oggetto dei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) o f) (ovvero quando l'autorità giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione a comunicazione le informazioni e quando vi siano motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste sia contraria o pregiudizievole per gli interessi della sicurezza nazionale ovvero possa pregiudicare l'esito di una indagine penale o di una operazione di intelligence criminale).

I successivi commi 2 e 3 disciplinano le condizioni per l'invio di una copia delle informazioni, rispettivamente, da parte del punto di contatto unico al punto di contatto unico di altro Stato membro, e da parte delle

autorità di contrasto competenti, nei casi previsti al comma 1, al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Più precisamente il punto di contatto unico, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, è tenuto a inviare contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato (**comma 2**). Le autorità di contrasto competenti devono inviare contestualmente copia delle informazioni al punto di contatto unico nazionale e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro (**comma 3**).

Il **comma 4**, infine, disciplina i casi nei quali le autorità di contrasto competenti possono non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro copia di tali informazioni al punto di contatto unico nazionale o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Ciò può verificarsi quando la trasmissione potrebbe compromettere un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza (**lett. a**) ovvero la sicurezza di una persona (**lett. c**) ovvero nei casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi (**lett. b**).

Articolo 8 *(Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti)*

L'**articolo 8**, in recepimento dell'art. 8 della direttiva (UE) 2023/977, disciplina le modalità di scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti

Più nel dettaglio i **commi 1 e 2** disciplinano le **modalità di scambio delle informazioni di cui all'art. 8 della direttiva (UE) 2023/977** prevedendo che il punto di contatto nazionale o le autorità di contrasto competenti quando presentano una richiesta di informazioni direttamente ad un'Autorità di contrasto competente di un altro Stato membro inviano contestualmente copia della richiesta al punto di contatto dello Stato destinatario.

Il **comma 3** prevede una serie di **eccezioni**, legate, come evidenzia la relazione illustrativa, al particolare livello di riservatezza ai fini della sensibilità dell'indagine, ai casi di terrorismo e per la sicurezza delle persone.

A ben vedere infatti la disposizione prevede che il punto di contatto unico nazionale o le autorità di contrasto competenti **possono non inviare, copie delle richieste o delle informazioni** quando la trasmissione potrebbe compromettere: un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza (**lett. a**) ovvero la sicurezza di una persona (**lett. c**) ovvero nei casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi (**lett. b**).

È sempre fatta salva, ai sensi del **comma 4**, negli scambi di informazioni disciplinati dalla disposizione in commento, la **preventiva autorizzazione** dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista.

Articolo 9 **(Scambio informativo con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)**

L'**articolo 9** disciplina i casi in cui le autorità di contrasto informano il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo.

L'**articolo 9** prevede che nei casi in cui sia necessaria la preventiva autorizzazione della autorità giudiziaria (ai sensi dell'articolo 5, comma 2) e nei casi di scambio di informazioni di propria iniziativa (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) le autorità di contrasto competenti informano il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale.

L'art. 371-*bis* c.p.p., rubricato "Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo", delinea il quadro dei poteri e delle prerogative del procuratore medesimo. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. Sono rimessi, inoltre, ai sensi del comma 4-*bis*, dello stesso articolo 371-*bis*, c.p.p., al coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo anche i procedimenti in relazione a una serie di gravi delitti informatici (tentati o consumati).

Articolo 10 **(Autorizzazione giudiziaria)**

L'**articolo 10** reca disposizioni concernenti i casi in cui il diritto nazionale dello Stato richiesto prevede **un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni** al punto di contatto unico o alle Autorità di contrasto competenti di altri Stati membri.

In particolare, la disposizione, che apre il Capo IV, recante «*Norme aggiuntive relative alla comunicazione di informazioni ai sensi dei Capi II e III*», stabilisce che qualora sulla base del diritto nazionale dello Stato richiesto sia **necessaria un'autorizzazione giudiziaria per lo scambio interno di informazioni** al punto di contatto unico o alle Autorità di contrasto competenti di altri Stati membri, il **punto di contatto o l'autorità di contrasto devono attivare immediatamente** tutte le misure necessarie per ottenerla.

Come riportato nella relazione tecnica, si ricorda che presso l'Ufficio per gli Affari Internazionali del Ministero della Giustizia è stato distaccato personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - nell'ambito del quale è incardinata, in qualità di **punto di contatto nazionale**, la **Sala Operativa Internazionale (S.O.I.)** - per il compimento di tutte le attività rispetto alle quali è previsto un contatto con l'Autorità giudiziaria (sul punto si veda la scheda relativa all'art. 2, *supra*).

Quanto, invece, all'"autorità di contrasto", va sottolineato che la cura dei rapporti con l'autorità giudiziaria rientra ordinariamente tra i compiti degli Uffici investigativi delle Forze di polizia.

Per un approfondimento in ordine alla definizione e alle modalità di individuazione del "punto di contatto nazionale" e delle "autorità di contrasto", si veda la scheda relativa all'articolo 2 dello schema di decreto.

Tale previsione costituisce attuazione dell'**articolo 9 della Direttiva (UE) 2023/977**.

Il citato articolo 9 stabilisce che ciascuno Stato membro non richiede un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri, a meno che il suo diritto nazionale preveda un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni analoghe al suo interno.

Per tali casi, la direttiva richiede che gli Stati membri provvedano affinché il punto di contatto o l'autorità di contrasto competenti si attivino per ottenere l'autorizzazione giudiziaria nei tempi più brevi possibili in conformità al diritto nazionale.

Articolo 11 (Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)

L'articolo 11 detta disposizioni in materia di **tutela dei dati personali**, in attuazione dell'articolo 10 della Direttiva (UE) 2023/977.

In particolare, il **comma 1** rinvia alle disposizioni del [decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51](#) per il trattamento dei dati oggetto dell'attività di scambio di informazioni regolato dallo schema di decreto in commento.

Il **decreto legislativo n. 51 del 2018** ha recepito la [Direttiva 2016/680](#) che regola il trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell'autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia.

Il decreto reca la complessiva disciplina del **trattamento di dati personali in ambito penale** e contiene sia principi generali di regolamentazione della materia sia disposizioni di dettaglio nei vari settori in cui si può articolare il trattamento dei dati personali. In particolare, si prescrive che i dati siano **conservati per il tempo necessario** al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, sottoposti a esame periodico per verificarne la persistente necessità di conservazione e **cancellati o anonimizzati** una volta decorso tale termine e introduce una nuova disciplina riguardo alla differenziazione tra categorie di dati e di interessati, in ragione della loro specifica posizione processuale.

Inoltre, riguardo ai **diritti dell'interessato** (ricezione di informazioni, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento), è previsto che, rispetto ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, l'esercizio di tali diritti è regolato dalle disposizioni normative che disciplinano tali atti e procedimenti. È, inoltre, previsto uno **speciale procedimento** attraverso il quale qualsiasi interessato, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, può chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano.

In materia di **sicurezza del trattamento**, si prevede come obbligatoria anche per l'autorità giudiziaria la nomina del responsabile della protezione dati, in ragione dell'ausilio che tale figura può fornire nella gestione di trattamenti complessi e spesso inerenti dati sensibili, quali appunto quelli svolti in sede giurisdizionale. Per quanto riguarda i **trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali**, si stabilisce che esso sia consentito solo nei confronti delle autorità competenti e per le

finalità di pubblica sicurezza oggetto della direttiva e in presenza di specifiche condizioni, tra cui l'adozione, da parte della Commissione dell'Unione europea, di una decisione di adeguatezza o, in mancanza, vi siano garanzie adeguate.

La normativa in commento individua nel **Garante nazionale** l'autorità deputata a vigilare sul rispetto delle norme, in funzione della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, coinvolte dalle attività di trattamento di dati personali, escludendo il potere di controllo del Garante in ordine al trattamento svolto dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, comprese quelle del pubblico ministero. Infine, il decreto prevede **sanzioni amministrative** (che nei casi più gravi possono estendersi da 50.000 a 150.000 euro) per le violazioni inerenti alle modalità del trattamento e introduce **sanzioni penali** per il trattamento operato con finalità illegittime.

Fermo il rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018, il **comma 2** stabilisce che, quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto devono verificare che le categorie di **dati personali** forniti per categoria di interessato rimangano circoscritte a quelle elencate nella [sezione B dell'allegato II del regolamento \(UE\) 2016/794](#).

Il **regolamento (UE) 2016/794** del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 maggio 2016, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), contiene nella sezione B dell'allegato II un **elenco dei dati personali che possono essere raccolti e trattati** ai fini delle analisi strategiche o tematiche, delle analisi operative o della facilitazione dello **scambio di informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali**. Si tratta, nello specifico, delle seguenti categorie di dati personali: dati anagrafici; descrizione fisica; mezzi di identificazione; professione e competenze; informazioni economiche e finanziarie; dati comportamentali; persone di contatto e accompagnamento, inclusi tipo e natura del contatto o dell'associazione; mezzi di comunicazione e di trasporto usati; informazioni relative alla condotta criminosa; riferimenti ad altri sistemi di informazione in cui sono conservate informazioni sulla persona.

Il **comma 3** - riproducendo analoga previsione contenuta nell'articolo 10 della direttiva oggetto di recepimento – dispone che il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto, oltre alle informazioni richieste, devono altresì fornire gli **elementi necessari a valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali forniti e la misura in cui essi sono aggiornati**.

Articolo 12 *(Elenco delle lingue)*

L'**articolo 12** prevede che l'**elenco delle lingue** attraverso le quali effettuare lo **scambio di informazioni** sia tenuto dal **punto di contatto nazionale**.

L'articolo in commento dà attuazione all'art. 11 della direttiva (UE) 977/2023, attribuendo al punto di contatto nazionale (come definito dall'art. 2, comma 1, lett. n), v. *supra*) la competenza relativa alla **compilazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle lingue in cui il medesimo punto di contatto è in grado di scambiare informazioni**, elenco che deve necessariamente comprendere la lingua **inglese** (come esplicitamente richiesto dal citato art. 11 della direttiva).

La relazione tecnica precisa che attualmente il punto di contatto nazionale, individuato nel Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia (v. *supra*, art. 2) garantisce la presenza di operatori in grado di esprimersi, oltre che nella lingua inglese, anche nelle altre lingue veicolari previste da INTERPOL (francese, spagnolo e arabo).

L'**elenco ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Commissione europea** a cura del punto di contatto, al fine della loro pubblicazione *online*.

Articolo 13 ***(Trasmissione delle informazioni a Europol)***

L'articolo 13 disciplina la procedura per la **trasmissione ad Europol di informazioni**, richieste o fornite dal punto di contatto o dalle autorità di contrasto competenti, relative ai casi in cui tali informazioni **concernano reati ricompresi negli obiettivi** della citata Agenzia.

Più nel dettaglio, l'articolo prevede, in attuazione dell'art. 12 della direttiva 977/2023, che **il personale del punto di contatto unico nazionale o delle autorità di contrasto competenti**, in tutti i casi in cui essi siano parte di uno scambio di informazioni (quindi tanto nell'ipotesi in cui siano parte richiedente quanto nell'ipotesi in cui siano fornitori di informazioni, su richiesta o di propria iniziativa), **debba valutare l'opportunità di inviare ad Europol una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate**.

Il **comma 1** stabilisce che **la trasmissione debba avvenire qualora le informazioni riguardino uno o più reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi** fissati dall'art. 3 del regolamento (UE) 2016/794, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol).

Ai sensi del citato art. 3, l'obiettivo di Europol è quello di sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione indicate nell'allegato I² al medesimo regolamento 2016/794. La competenza di Europol si estende anche ai c.d. reati connessi, ovvero quelli

² I reati di cui all'allegato I sono i seguenti: terrorismo, criminalità organizzata, traffico di stupefacenti, attività di riciclaggio del denaro, criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive, organizzazione del traffico di migranti, tratta di esseri umani, criminalità connessa al traffico di veicoli rubati, omicidio volontario e lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, rapina e furto aggravato, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, truffe e frodi, reati contro gli interessi finanziari dell'Unione, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario, racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento, criminalità informatica, corruzione, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, traffico illecito di specie animali protette, traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali, genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

commessi per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti per i quali è competente Europol, per agevolare o perpetrare gli atti per i quali è competente Europol o per assicurare l'impunità di coloro che perpetrano atti per i quali è competente Europol, secondo la definizione data dal par. 2 dell'art. 3.

È in ogni caso **fatta salva la possibilità**, sancita dall'art. 7, par. 7, del regolamento 2016/794, **di non inviare tali informazioni a Europol** se si verifici una delle seguenti circostanze:

- l'invio sia contrario agli interessi essenziali della **sicurezza dello Stato** membro in questione;
- l'invio **comprometta** il successo di **indagini in corso o la sicurezza di una persona**;
- l'invio implichi la divulgazione di informazioni riguardanti servizi o specifiche **attività di intelligence nel settore della sicurezza nazionale**.

Inoltre, ai sensi del **comma 2**, al momento della trasmissione ad Europol di una copia di una richiesta di informazioni o di una copia delle informazioni comunicate devono essere altresì esplicitate le **finalità del trattamento delle informazioni medesime e le eventuali limitazioni** a tale trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del citato regolamento 2016/794.

Il citato art. 19 dispone che le finalità del trattamento dei dati siano determinate dallo Stato membro, dall'organismo dell'Unione, dal Paese terzo o dall'organizzazione internazionale che fornisce le informazioni a Europol; ove ciò non avvenga Europol, d'intesa con il fornitore di informazioni interessato, tratta le informazioni al fine di determinare la loro pertinenza e le finalità del loro ulteriore trattamento.

Gli stessi soggetti possono indicare eventuali limitazioni di accesso o uso (anche in un secondo momento, qualora ne emerga la necessità). Il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale le informazioni sono state fornite può avvenire solo previa autorizzazione del fornitore delle informazioni.

A sua volta Europol, in casi debitamente giustificati, può limitare l'accesso o l'uso da parte di Stati membri, organismi dell'Unione, Paesi terzi e organizzazioni internazionali di informazioni reperite da fonti accessibili al pubblico.

Si ricorda che i dati personali, ai sensi dell'art. 18 del medesimo regolamento 2016/794 possono essere trattati solo per effettuare:

- controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti tra informazioni concernenti persone sospettate di aver commesso un reato di competenza di Europol o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato o persone riguardo alle quali vi siano

indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere reati di competenza di Europol;

- analisi strategiche o tematiche;
- analisi operative;
- facilitazione dello scambio d'informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali.

Infine il **comma 3** disciplina l'ipotesi della trasmissione ad Europol di **informazioni ricevute da un altro Stato membro o da un Paese terzo**: in tal caso la trasmissione ad Europol potrà avvenire solo se il predetto Stato **abbia dato il suo consenso**.

Articolo 14 **(Canale di comunicazione sicura)**

L'**articolo 14** prevede l'utilizzo dell'applicazione di rete di Europol (**SIENA**) quale **canale di scambio sicuro** di informazioni.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che il punto di contatto unico nazionale e le Autorità di contrasto devono avvalersi dell'Applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol ([*Secure information exchange network application - SIENA*](#)), per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa.

Tale disposizione recepisce quanto previsto dall'articolo 13 della direttiva 2023/977, che individua nella piattaforma SIENA, **gestita e sviluppata da Europol** conformemente al [regolamento \(UE\) 2016/794](#), il canale unico di comunicazione criptata a livello unionale.

Come emerge dal **Considerando 26** della direttiva, la finalità perseguita attraverso la previsione di un canale unico è quella di «porre rimedio al problema della proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per la trasmissione di informazioni sull'attività di contrasto tra gli Stati membri, poiché [ciò] ostacola lo scambio adeguato e rapido di tali informazioni e aumenta i rischi per la sicurezza dei dati personali».

SIENA costituisce una rete protetta per lo scambio di informazioni e di *intelligence* operative e strategiche che mette in contatto ufficiali di collegamento, analisti ed esperti di Europol, di Stati membri e di terze parti con le quali Europol ha accordi di cooperazione o accordi di lavoro. Nel 2021, tramite SIENA sono stati aperti 123 mila nuovi casi (aumento del 38% rispetto al 2020); sono stati scambiati 1,54 milioni di messaggi operativi (aumento del 22% rispetto al 2020); si sono collegate 2.400 autorità nazionali competenti di 51 paesi e 14 organizzazioni/agenzie internazionali.

Il **comma 2** prevede - in conformità all'articolo 13, comma 2, della direttiva - alcuni **casi** in cui il punto di contatto nazionale e le autorità di contrasto **possono non avvalersi di SIENA** per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa.

Nello specifico, si tratta delle ipotesi in cui:

- lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di **paesi terzi od organizzazioni internazionali** o vi sono ragioni obiettive per ritenere

che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol (**lett. a**);

- **l'urgenza della richiesta** di informazioni richiede l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione (**lett. b**);
- un **incidente tecnico od operativo** imprevisto impedisce al punto di contatto o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni (**lett. c**).

Il **comma 3** stabilisce, infine, che il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto devono essere **direttamente collegati al canale Siena**, anche mediante **dispositivi mobili**.

Nella relazione tecnica viene sottolineato che il canale unico europeo per lo scambio delle informazioni di polizia è stato già implementato a livello interno, provvedendo a periferizzare la ricezione e la trasmissione della messaggistica e abilitando le Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interessate allo scambio di informazioni, e i Comandi Generali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza all'utilizzo diretto della piattaforma. Tale implementazione è stata completata, secondo quanto riportato nella medesima relazione, a luglio del 2024.

Articolo 15 *(Compiti del punto di contatto unico)*

L'**articolo 15**: individua il punto di contatto unico come entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni (**comma 1**); elenca i compiti assegnati al punto di contatto unico nazionale (**comma 2**); stabilisce che quest'ultimo svolga i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno (**comma 3**) e che abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorità di contrasto competenti, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni (**comma 4**); prevede che i dirigenti degli uffici giudiziari impartiscano le necessarie disposizioni organizzative affinché sia costantemente assicurato l'immediato esame delle richieste di autorizzazione, formulate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto, per la comunicazione delle informazioni (**comma 5**).

Ai sensi del **comma 1** il punto di contatto unico nazionale costituisce l'entità incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni.

La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto in commento indica quale "punto di contatto nazionale" l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno – individuata con provvedimento del Capo della Polizia – competente a ricevere e trattare le richieste di informazioni formulate dai punti di contatto e da autorità di un altro Stato membro.

Si ricorda che, secondo quanto statuito all'articolo 2 comma 1 lett. f) del presente atto, per "informazioni" si intende qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale.

Il **comma 2** elenca i compiti di cui è investito il punto di contatto unico nazionale.

In particolare, secondo quanto stabilito dalla **lettera a)** dello stesso comma, il punto di contatto unico nazionale riceve e valuta le richieste di informazioni presentate in conformità dell'articolo 4 nelle lingue notificate a norma dell'articolo 12, comma 2.

L'articolo 4 disciplina le richieste di informazioni ai punti di contatto unici. In particolare la disposizione individua: i casi in cui le autorità di contrasto designate possono non inviare copia di una richiesta di informazioni al punto di contatto unico nazionale, contemporaneamente alla presentazione al punto di contatto unico di un altro Stato membro (comma 2); i casi in cui possono essere presentate richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro (comma 3); i casi in cui le richieste di informazioni sono considerate urgenti (comma 4); gli elementi di cui devono essere fornite le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro (comma 5).

Il comma 2 dell'articolo 12 stabilisce che il punto di contatto nazionale curi la trasmissione alla Commissione europea dell'elenco (da esso compilato e aggiornato) indicante una o più lingue volte allo scambio di informazioni. L'elenco comprende l'inglese.

Il punto di contatto nazionale, ai sensi della **lettera b)**, inoltra le richieste di informazioni alle autorità di contrasto competenti e, se necessario, coordina tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime.

Le autorità di contrasto competenti, secondo quanto stabilito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, sono le forze di polizia di cui all'[articolo 16](#), primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ossia la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza.

La **lettera c)** prevede che il punto di contatto unico nazionale coordini l'analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri.

Il medesimo punto di contatto unico, ai sensi della **lettera d)**, comunica, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ad altri Stati membri in conformità degli articoli 5 e 7.

Il richiamato articolo 5 individua i termini entro i quali devono essere svolte le attività inerenti alle comunicazioni di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici, nonché i casi in cui il punto di contatto unico nazionale può non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorità di contrasto designate di un altro Stato membro, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. L'articolo 7 disciplina le modalità per le comunicazioni di propria iniziativa da parte del punto di contatto unico nazionale.

Quest'ultimo, secondo quanto stabilito alla **lettera e)**, rifiuta di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 6 e, se necessario, richiede chiarimenti o precisazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

L'articolo 6 stabilisce i casi in cui il punto di contatto unico nazionale rigetta la richiesta di informazioni (si rinvia alla relativa scheda per approfondimenti). Il comma 3 dello stesso articolo prevede che il punto di contatto unico nazionale richieda i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata. In tale ipotesi è prevista la sospensione dei termini per la comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici.

La **lettera f)** prevede che il punto di contatto unico nazionale invii richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4 (si rinvia alla relativa scheda per approfondimenti), nonché fornisca chiarimenti o precisazioni secondo quanto stabilito al già citato articolo 6, comma 3.

È inoltre previsto che il punto di contatto unico nazionale svolga i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno (**comma 3**) e abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorità di contrasto competenti, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni (**comma 4**).

Il **comma 5** stabilisce che i dirigenti degli uffici giudiziari impartiscano le necessarie disposizioni organizzative affinché sia costantemente assicurato l'immediato esame delle richieste di autorizzazione, formulate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto, per la comunicazione delle informazioni ai sensi del presente schema di decreto legislativo.

Si ricorda che, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 9 della direttiva 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri provvedono affinché – qualora il loro diritto nazionale richieda un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri – il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti adottino immediatamente tutte le misure necessarie, conformemente al loro diritto nazionale, per ottenere al più presto tale autorizzazione giudiziaria.

Articolo 16 *(Sistema di gestione dei casi)*

L'**articolo 16** prevede lo sviluppo e la gestione di un sistema elettronico unico di trattamento dei casi da parte del punto di contatto unico nazionale. Sono indicate le funzioni e le capacità di tale sistema. Sono poi previste alcune garanzie in materia di cybersicurezza e di gestione dei dati personali. Con specifico riferimento a quest'ultimo profilo è disciplinato un obbligo di verifica.

Il **comma 1** prevede che il punto di contatto unico nazionale sviluppi e gestisca un sistema elettronico unico di trattamento dei casi.

La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del presente schema di decreto legislativo definisce il "punto di contatto nazionale" come l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, individuata con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, competente a ricevere e trattare le richieste di informazioni formulate dai punti di contatto e da autorità di un altro Stato membro.

Il sistema elettronico unico di trattamento dei casi funge da archivio e consente di svolgere i compiti individuati ai sensi dell'atto in commento. Sono indicate tutte le funzioni e le capacità che il sistema di gestione dei casi deve presentare.

In particolare, la **lettera a)** del comma 1 dell'articolo in esame dispone che il sistema registri le richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 ("comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici") e 8 ("scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti"), nonché le altre comunicazioni relative a tali richieste con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri relativa a tali richieste.

Viene inoltre precisato che sono soggette a registrazione le informazioni riguardanti il rigetto delle richieste di informazioni, nonché le richieste e i chiarimenti o precisazioni di cui rispettivamente all'articolo 6, commi 2 e 3.

Le disposizioni da ultimo richiamate prevedono che il punto di contatto unico nazionale informi il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi. È inoltre stabilito che il punto di contatto unico nazionale richieda i chiarimenti e le

precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata. In tale ipotesi è prevista la sospensione dei termini per la comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici.

Si ricorda che, secondo quanto statuito all'articolo 2 comma 1 lett. f) del presente schema di decreto legislativo, per "informazioni" si intende qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale.

La **lettera b)** dispone che il sistema registri le comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorità di contrasto competenti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b).

La disposizione richiamata prevede che il punto di contatto unico nazionale inoltri le richieste di informazioni alle autorità di contrasto competenti (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza) e, se necessario, coordini tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime.

La **lettera c)** stabilisce che il sistema registri le comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri in conformità degli articoli 5 ("comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici"), 7 ("comunicazione di informazioni di propria iniziativa") e 8 ("scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti").

A norma della **lettera d)** il sistema effettua il controllo incrociato delle richieste di informazioni ricevute di cui ai già richiamati articoli 5 e 8 con le informazioni di cui dispone il punto di contatto unico. Tra tali informazioni sono comprese quelle comunicate a norma dell'articolo 5, comma 3, secondo periodo (trasmissione di una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorità di contrasto designata di tale Stato membro), e dell'articolo 7, comma 2 (invio contestuale di copia delle informazioni al punto di contatto unico di altro Stato membro quando si comunichino informazioni di propria iniziativa all'autorità di contrasto competente di tale altro Stato membro), nonché altre informazioni pertinenti registrate nel sistema di gestione dei casi.

La **lettera e)** impone che il sistema di gestione dei casi dia la garanzia di un seguito adeguato e rapido alle richieste di informazioni ricevute di cui all'articolo 4, in particolare al fine di rispettare i termini per la comunicazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 5.

L'articolo 4 disciplina le richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro (si rinvia alla relativa scheda per approfondimenti).

Il comma 1 dell'articolo 5 individua i termini per la comunicazione delle informazioni richieste, differenziando in base alla tipologia di queste ultime (otto ore per richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili, tre giorni per richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili, sette giorni per tutte le altre richieste).

La **lettera f)** prevede che il sistema di gestione dei casi garantisca l'interoperabilità con SIENA assicurando in particolare che le comunicazioni ricevute tramite SIENA possano essere registrate direttamente nel sistema di gestione dei casi e che le comunicazioni inviate tramite tale applicazione possano essere inviate direttamente dallo stesso sistema.

Si ricorda che l'articolo 14 dello schema di decreto in commento individua SIENA come canale di comunicazione sicuro. Si tratta dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto avente lo scopo di supportare le autorità nazionali a contrastare le forme gravi di criminalità internazionale e il terrorismo).

La **lettera g)** dispone che il sistema generi statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi dell'atto in commento ai fini di valutazione e monitoraggio.

È opportuno precisare che, a norma dell'articolo 17 del presente schema di decreto legislativo, il punto di contatto nazionale fornisce alla Commissione europea, entro il primo marzo di ogni anno, statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri avvenuti nel corso dell'anno precedente. Al comma 2 dello stesso articolo sono poi individuati gli ambiti che necessariamente devono essere oggetto di tali statistiche (si rinvia, sul punto, alla relativa scheda).

Secondo quanto stabilito dalla **lettera h)**, il sistema di gestione dei casi registra gli accessi e le altre operazioni di trattamento in relazione alle informazioni contenute nel sistema medesimo ai fini di rendicontabilità e di cybersicurezza, in conformità all'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680.

Tale direttiva reca la disciplina relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. L'articolo 25 prevede che "gli Stati membri dispongono che siano registrati in sistemi di trattamento automatizzato almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l'ora di tali operazioni e, nella misura del possibile, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati personali, nonché di stabilire l'identità dei destinatari di tali dati personali". Si precisa, poi, che le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali. È infine previsto che, su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione dell'autorità di controllo.

Il **comma 2** stabilisce che il punto di contatto unico garantisca che tutti i rischi connessi alla cybersicurezza relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la *governance* e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace. Devono essere inoltre previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi.

Il **comma 3** impone al punto di contatto unico di provvedere affinché il sistema di gestione dei casi contenga dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere allo stesso di svolgere i compiti assegnatigli a norma dell'atto in commento. I dati personali contenuti nel sistema devono essere successivamente cancellati.

La disposizione in commento fa riferimento ai compiti assegnati al punto di contatto unico "a norma della presente direttiva".

Si osserva che il presente atto non è una direttiva, bensì un decreto legislativo.

Il **comma 4** impone al punto di contatto unico la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, per la prima volta entro sei mesi dalla conclusione di uno scambio di informazioni e successivamente in maniera periodica.

Articolo 17 **(Statistiche)**

L'**articolo 17** recepisce l'**articolo 18 della direttiva (UE) 2023/977** relativo alle statistiche fornite annualmente dagli Stati membri alla Commissione.

L'**articolo 17**, recependo integralmente l'**articolo 18 della [direttiva \(UE\) 2023/977](#)**, stabilisce, al **comma 1**, che **entro il 1° marzo** di ogni anno il **punto di contatto nazionale** fornisce alla Commissione europea le statistiche relative agli scambi di informazioni con gli altri Stati membri in riferimento all'anno precedente.

Si ricorda che il punto di contatto nazionale è definito dall'**articolo 2, comma 1, lettera n)**, del provvedimento in commento nel rispetto di quanto disposto dall'**articolo 14 della direttiva**. In particolare, tale ruolo è affidato alla **Sala Operativa internazionale (S.O.I.)**, attiva come punto di contatto presso il Servizio per la cooperazione di polizia della Direzione Centrale della polizia criminale già ai sensi del **[decreto legislativo del 23 aprile 2015, n. 54](#)** in attuazione della **[decisione quadro 2006/960/GAI](#)**, abrogata dalla **direttiva 2023/977** (per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda relativa all'articolo 2).

Il **comma 2**, disciplina il contenuto delle statistiche le quali devono riguardare almeno il numero di richieste di informazioni presentate e ricevute dal punto di contatto unico o dall'autorità di contrasto competente e, tra queste ultime, quelle a cui è stata fornita una risposta, distinguendo per Stato richiedente e tra richieste urgenti e non urgenti (**lettere a) e b)**).

Si ricorda che le autorità di contrasto competenti sono individuate, dall'**articolo 2, comma 1, lettera a)**, nella Polizia di Stato, nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di finanza ai sensi dell'**[articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121](#)** (per ulteriori approfondimenti si rimanda alla scheda relativa all'articolo 2).

Le statistiche devono comprendere, altresì, il numero di richieste di informazioni rigettate a norma dell'**articolo 6** suddividendo per Stato membro e per motivo di rigetto (**lettera c)**).

Tale ultima disposizione attua l'**articolo 6 della direttiva** elencando i diversi motivi per cui il punto di contatto nazionale può opporsi allo scambio di informazioni. Si tratta, in particolare: dell'indisponibilità dell'informazione richiesta; dell'incompletezza dei requisiti contemplati dall'**articolo 4 della**

direttiva; della mancata concessione da parte dell'autorità giudiziaria, qualora prevista, dell'autorizzazione a comunicare le informazioni; di ragioni legate alla sicurezza nazionale; del caso di possibile compromissione di un'indagine penale in corso. Sono, inoltre, motivo di rigetto le richieste in violazione manifesta dei diritti fondamentali, quelle relative a reati con pena della reclusione non superiore ad un anno e quelle relative a una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta (per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda relativa all'articolo 6).

Infine, le statistiche devono riguardare, distinguendo per Stati membri che hanno presentato la richiesta, i casi in cui non sono stati rispettati i termini di cui all'**articolo 5, comma 1**, fatte salve le deroghe di cui al **comma 2** in caso di necessità di un'autorizzazione giudiziaria, qualora prevista dal diritto nazionale (**lettera d**)).

Conformemente a quanto disposto dall'**articolo 5, paragrafo 1, della direttiva** tali termini, che decorrono dal ricevimento della richiesta, corrispondono a: otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili; tre giorni in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili; sette giorni per tutte le altre richieste.

Articolo 18 *(Autorità nazionale di controllo)*

L'articolo 18, concernente l'“Autorità nazionale di controllo”, individua il Garante per la protezione dei dati personali come Autorità di controllo sul trattamento dei dati effettuati in applicazione del provvedimento in esame.

L'articolo 18 prevede che il controllo sui trattamenti dei dati personali effettuati in applicazione del decreto in esame sia esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Al riguardo, nella relazione tecnica si rappresenta – nel precisare che le attività che saranno svolte con le risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente – che l'Ufficio Protezione Dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno opera in stretto raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e assicura il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Articolo 19
(Clausola di neutralità finanziaria)

■ L'**articolo 19** contiene la clausola di neutralità finanziaria.

L'**articolo 19** stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, si disciplina che le Amministrazioni provvedano agli adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 20 (Abrogazioni)

L'articolo 20 dispone l'abrogazione del **decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54** e stabilisce che i riferimenti a tale decreto contenuti in altre norme si intendano riferiti al provvedimento in commento.

Il **comma 1** stabilisce che dall'entrata in vigore del provvedimento sia abrogato il [decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54](#) recante disposizioni in attuazione della [decisione quadro 2006/960/GAI](#) del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge. L'abrogazione del sopra citato decreto legislativo segue quella della decisione quadro 2006/960/GAI, a decorrere dal **12 dicembre 2024**, per effetto della [direttiva \(UE\) 2023/977](#) in attuazione della quale è disposto il provvedimento in commento.

La **decisione quadro 2006/960/GAI** stabilisce le norme per le quali le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi le informazioni efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale per individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali.

Il **decreto legislativo n. 54 del 2015**, recependo la sopracitata decisione quadro, interviene in materia di cooperazione di polizia non modificando i canali di comunicazione esistenti ma introducendo una procedura unica per lo scambio di informazioni.

La **direttiva (UE) 2023/977**, invece, modifica tale quadro normativo sulla base del principio di sussidiarietà sostituendo al modello unico e semplificato, introdotto dalla decisione quadro, un sistema di norme comuni.

Il **comma 2**, invece, dispone che qualsiasi riferimento al decreto **legislativo n. 54 del 2015** presente in leggi, regolamenti, decreti o altre norme si dovrà intendere rivolto al provvedimento in commento.

